

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

(Art. 9, n. 6, Legge 84/94, modificata dal D.Lgs. 169/2016)

TITOLO I

DELLA COMPOSIZIONE E DELLA PRESIDENZA

Art.1

Composizione e attribuzioni

Il Comitato di gestione è così composto:

- a) Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- b) Componente designato dalla Regione Campania;
- c) Componente designato dal sindaco della Città Metropolitana di Napoli;
- d) Componente designato dal sindaco del Comune di Salerno;
- e) Rappresentante dell'Autorità Marittima, designato dalla Direzione Marittima competente per territorio, con diritto di voto nelle materie di competenza (art. 14 legge 84/94).

Il Comitato di gestione è nominato dal Presidente dell'Adsp (art. 8, n. 3 lett. a) legge 84/94) secondo le disposizioni di cui all'art. 9, n. 2, legge 84/94.

Alle riunioni del Comitato di gestione, oltre ai membri designati di cui all'art. 9 n. 1 alle lettere a, b, c, d L. 84/94, partecipa un rappresentante dell'Autorità marittima designato dalle direzioni marittime competenti per territorio, con diritto di voto nelle materie di competenza, prevedendo la partecipazione di comandanti di porti diversi, da quello sede dell'AdSP, nel caso in cui siano affrontate questioni relative a tali porti.

In tali casi, comunque, il voto del rappresentante dell'Autorità Marittima dovrà considerarsi unico e, comunque, espresso nelle sole materie di competenza.

Le attribuzioni del Comitato di gestione sono regolati dal nuovo testo dell'art. 9, co. 5, legge 84/94.

Art.2

Presidenza

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale è presidente del Comitato di gestione (art. 9, n. 1, lett a) Legge 84/94).

Il Presidente presiede tutte le riunioni del Comitato comunque adunato ed esercita in seno allo stesso le attribuzioni conferitegli dalla Legge e dal presente Regolamento.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale



Il Presidente apre e chiude le riunioni; mantiene l'ordine nel Comitato di gestione, facendone osservare il Regolamento; può intervenire nella discussione in qualsiasi momento; annuncia l'esito delle votazioni; parla in nome del Comitato di gestione in conformità degli orientamenti espressi dalla maggioranza.

Il Presidente firma le deliberazioni assunte dal Comitato di gestione, congiuntamente al Segretario Generale che, ai sensi dell'art. 10 n. 4 lett. c), cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente e del Comitato di gestione.

Il Presidente può invitare soggetti esterni a partecipare ai lavori del Comitato per farvi svolgere relazioni o acquisire pareri in ordine a singoli argomenti in trattazione.

Art.3

Compiti del Segretario Generale

Le funzioni di segretario del Comitato di gestione sono svolte dal Segretario Generale dell'Adsp e, in sua assenza, da un Dirigente dell'Adsp che sarà designato dal Presidente.

Alle riunioni del Comitato di gestione possono essere chiamati ad intervenire i Dirigenti e/o i funzionari dell'Adsp preposti ai vari Uffici, secondo gli argomenti posti in discussione.

Oltre al compito di cui sopra, il Segretario Generale:

- iscrive, secondo l'ordine delle loro domande, i rappresentanti che chiedono facoltà di parlare;
- su invito del Presidente dà lettura delle proposte, degli emendamenti e di ogni altra domanda che debba essere riferita al Comitato di gestione;
- accerta il numero dei voti favorevoli e contrari nelle votazioni, nonché degli astenuti.

TITOLO II

DEI RAPPRESENTANTI E DEI REVISORI

Art.4

Rappresentanti

All'apertura della sessione, alla quale intervengono rappresentanti di nuova nomina o designazione, il Presidente, previa verifica dei titoli degli stessi, rende noto il nome di questi membri ed il Comitato di gestione ne prende atto.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale



Art.5 Revisori

Assiste alla riunione del Comitato di gestione almeno un membro del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 11, l. e) Legge 84/94).

TITOLO III

DELLE RIUNIONI, DELLE CONVOCAZIONI E DELLE RELAZIONI

Art.6 Riunioni

Il Comitato di gestione si riunisce, di norma, ogni due mesi e, comunque, in via straordinaria, ogni qual volta sia convocato dal Presidente per sua iniziativa o su domanda di almeno un terzo dei componenti (art. 9, comma 6, Legge 84/94).

Il giorno, l'ora ed il luogo delle convocazioni sia ordinarie che straordinarie sono fissati dal Presidente nella lettera di convocazione.

Art.7 Convocazioni

La convocazione dei rappresentanti deve essere fatta dal Presidente con avviso a mezzo email e/o pec. La convocazione deve contenere anche l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione, che deve aver luogo non prima di un'ora non oltre otto giorni dalla prima.

Per le sessioni ordinarie, viene spedita sette giorni prima delle adunanze una lettera di convocazione. Per ogni pratica all'ordine del giorno sarà trasmessa una relazione di sintesi.

Per le sessioni straordinarie l'avviso con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere spedito almeno tre giorni prima della riunione.

Tuttavia, nei casi di urgenza, basta che l'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattarsi sia spedito ventiquattro ore prima ma in questo caso, quando la maggioranza dei rappresentanti presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente o ad una data successiva. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art.8 Visione documentazione

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale



I membri del Comitato possono prendere visione della documentazione all'ordine del giorno che verrà messa a loro disposizione dal Segretario Generale almeno cinque giorni prima della riunione.

Nei giorni antecedenti le riunioni del Comitato, e solo relativamente alle materie in trattazione nel Comitato stesso, i membri potranno chiedere chiarimenti o approfondimenti da loro ritenuti necessari.

TITOLO IV

DELL'ORDINE E DELLE PROCEDURE

Art.9

Modalità della discussione

Il Comitato di gestione esamina e discute gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, previa illustrazione da parte del Presidente o di un relatore da lui nominato.

Il Presidente può disporre l'eventuale inversione dell'ordine del giorno, anche su richiesta di un componente.

Al termine della relazione e della eventuale discussione il Presidente pone ai voti il relativo schema di deliberazione.

Art. 10

Sospensione

Il Presidente ha facoltà di sospendere la seduta o, secondo l'opportunità, di rinviarla per gravi motivi.

In quest'ultimo caso, il Comitato dovrà essere riconvocato nei termini e nelle forme previste.

Art.11

Turbativa

Allorquando un rappresentante turbi il regolare procedimento dei lavori del Comitato di gestione, il Presidente lo richiama all'ordine per nome. Se il richiamato muove appello, il Presidente consulta il Comitato di gestione, il quale statuisce per alzata di mano, senza discussione, se debba confermarsi il richiamo all'ordine. Nel caso di conferma si fa menzione del richiamo nel verbale.

Art.12

Interventi

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale



Ogni membro, per intervenire, deve ottenere facoltà dal Presidente dell'Adsp ed il suo intervento avrà una durata massima di quindici minuti, salvo diversa decisione della maggioranza.

Il Presidente concede facoltà di intervenire secondo l'ordine delle domande.

Ogni membro del Comitato può, esaurito l'esame dei punti all'odg, richiamare l'attenzione su quanto stima conveniente nell'interesse dell'Autorità di Sistema portuale. Quando tale richiamo sia però di natura tale da provocare una votazione, la trattazione dello stesso sarà normalmente rimessa ad una seduta successiva, salvo diverso avviso della maggioranza.

TITOLO V DELLE DELIBERAZIONI E DELLE VOTAZIONI

Art.13 Quorum costitutivo

Il Comitato di gestione non può deliberare se non interviene la metà più uno del numero dei membri che lo compongono.

Al fine del computo del numero dei membri, nei casi di cui all'art. 9, l. e, legge 84/94, non andranno conteggiati i comandanti dei porti diversi da quello sede dell'Adsp di volta in volta convocati.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12, le deliberazioni non possono riferirsi che alle materie presentate dal Presidente o dai delegati che hanno avuto da Lui incarico, preventivamente indicate nell'ordine del giorno.

Art.14 Metodo di votazione

Il Comitato di gestione esprime il suo voto per alzata di mano.

Prima della votazione ogni rappresentante ha facoltà di fare dichiarazioni di voto e di esporre brevemente i motivi della sua determinazione ed ha diritto di far mettere a verbale il suo intervento.

In caso di intenzione di voto contrario o di astensione ogni rappresentante ha l'obbligo di motivare la propria determinazione con trascrizione della stessa a verbale.

Art.15 Quorum deliberativo

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale



Nessuna proposta di deliberazione si intenderà adottata se non avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti avrà prevalenza quello del Presidente: qualora egli si astenga, la proposta, sempre in caso di parità di voti, si intenderà respinta.

Il Presidente proclama l'esito della votazione che viene annotato a verbale.

Le deliberazioni portanti modificazione o revoca di deliberazioni precedenti devono fare espressa e chiara menzione della revoca o modificazione.

Le deliberazioni assunte, fatta eccezione per quelle sottoposte all'approvazione degli organi vigilanti di cui al successivo art. 16, diventano immediatamente esecutive con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario Generale.

Art.16 Competenza Organi vigilanti

Fermo restando le competenze del Collegio dei Revisori dei Conti previste dall'art. 11 L. 84/94, sono sottoposte ad approvazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti le delibere relative:

- a) all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del loro conto consuntivo;
- b) alla determinazione dell'organico della Segreteria Tecnico Operativa;

La vigilanza sulle delibere di cui alle lettere a) è esercitata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Adsp predisposto dal Comitato di gestione, su proposta del Presidente, è sottoposto all'approvazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 9, n.5, l. d, Legge 84/94)

Il rendiconto della gestione finanziaria dell'Adsp è soggetto al controllo della Corte dei Conti (art. 6, n. 9, Legge 84/94).

Ai fini dell'esecutività delle suddette deliberazioni si richiamano le modalità previste dall'art. 12, n. 4, Legge 84/94.

TITOLO VI DELLE PROPOSTE ED INTERPELLANZE

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale



Art.17 Proposte ed Interpellanze

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Comitato di gestione spetta al Presidente.

Una proposta respinta dal Comitato di gestione non può essere ripresentata per tutta la sessione.

Ogni rappresentante che intenda muovere interpellanza ne consegna al Presidente domanda generalmente scritta, indicando sommariamente l'oggetto.

Il Presidente può rispondere subito o nelle sedute successive.

Art.18 Commissioni

Il Comitato di gestione può incaricare uno o più dei propri componenti, riuniti in Commissione, di approfondire e riferire in merito ad oggetti che esigono indagini od esami particolari.

Ogni Commissione elegge nel proprio seno un relatore, il quale presenta la relazione generalmente per iscritto e la sostiene al Comitato di gestione.

Ciascun rappresentante può trasmettere alle Commissioni emendamenti ed aggiunte e può chiedere o essere richiesto di venirne a dare le ragioni davanti ad esse.

TITOLO VII DELLE PUBBLICAZIONI

Art.19 Pubblicità delle sedute

Le sedute del Comitato di gestione non sono pubbliche.

Art.20 Verbali

Per ciascuna adunanza il Segretario Generale redige o fa redigere, per mezzo di un servizio di stenotipia, un verbale nel quale sarà presa nota dei membri intervenuti e dell'espressione dei loro voti, che verranno trascritti integralmente nel corpo della deliberazione presa, nonché sarà riportata la trascrizione degli interventi dei membri del Comitato.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale



I verbali della seduta verranno trasmessi a mezzo email e/o pec ai membri del Comitato e si intenderanno approvati dagli stessi qualora entro 10 giorni dalla ricezione non vengano sollevate osservazioni e/o richieste di integrazioni.

Nel caso in cui un componente intenda introdurre rettifiche, dovrà essere avanzata formale richiesta e su di essa si pronuncia il Comitato stesso nella prima seduta utile.

I verbali di ogni seduta saranno conservati per dieci anni in un apposito archivio a disposizione dei membri del Comitato, i quali, su richiesta, ne potranno ottenere copia controfirmata dal Segretario Generale.

Art.21 Gettoni di presenza

I gettoni di presenza assegnati ai componenti del Comitato di gestione, vengono determinati dal Comitato stesso (art. 7, comma 2, Legge 84/94), entro i limiti massimi stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Ogni adunanza si considera unica e continuativa anche se ripartita fra più sedute nella stessa giornata. I gettoni di presenza saranno pagati al 31 dicembre di ogni anno.